



COMUNE di MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato ESPOSITO

Registro Generale n. 638 del 07/07/2020

Registro Settore n.135 del 29/06/2020

OGGETTO: Diniego definitivo del Permesso di Costruire n.10 del 29/12/2017, rilasciato ai sensi della Legge 47/85, e del successivo Permesso di Costruire n.32 del 21/02/2018 rilasciato ai sensi della L.R. 19/09, art.4 -

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex Lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato ESPOSITO

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Premesso che l'U.T.C. con determina Settore IV n.8 del 15/07/2019, notificata al sig. Cerciello Giuseppe in data 16/07/2019, ha dato corso all'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Permesso a Costruire n.10 del 29/12/2017, rilasciato ai sensi della Legge 47/85, e del successivo Permesso di Costruire n.32 del 21/02/2018 rilasciato ai sensi della L.R. 19/09, art.4.

Considerato che con la stessa determina è stato espresso parere contrario all'istanza del permesso di costruire inoltrata dal sig. Cerciello Giuseppe in data 30/07/2019 con prot. gen. n.13586 ai sensi dell'art.34, comma 2 del DPR 380/01, al fine di sanare le difformità emerse in sede di sopralluogo rispetto ai menzionati titoli abilitativi edilizi rilasciati dal Comune di Marigliano in quanto:

a) il P.d.C. in sanatoria n.10 del 29/12/2017 (legge 47/85) è stato rilasciato sulla base di imprecise e fuorvianti rappresentazioni del fabbricato posto a sinistra del corpo scala con accesso da via Nino Bixio (sub 8, 9 e 10), come chiaramente rilevato in sede di sopralluogo (cantinato non condonato, altezze di interpiano e di calpestio fino al lastrico di copertura) inficiando, di conseguenza, la volumetria e le superfici oggetto di condono.

b) Il P.d.C. n.32 del 21/02/2018, per intervento straordinario di ampliamento in sopraelevazione entro il limite del venti per cento della volumetria esistente del fabbricato oggetto di sopralluogo, ai sensi dell'art.4, L.R. n.19/09 e s.m.i. (Piano Casa), è illegittimo in quanto in contrasto con il comma 1, lettera g) dell'art.4, L.R. n.19/09 e s.m.i. visto che il fabbricato esistente non è regolarmente autorizzato (P.d.C. n.10/17 relativo al fabbricato con accesso esclusivo da via Nino Bixio è illegittimo e la restante parte ossia quella a destra del corpo scala con accesso da via San Benedetto è difforme rispetto alle misurazioni effettuate).

Atteso che dalla data di notifica del provvedimento tendente al diniego dei citati permessi di costruire, il sig. Cerciello Giuseppe non ha trasmesso all'U.T.C. controdeduzioni volte a dissipare i motivi ostativi che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.

Ravvisata la correttezza del presente provvedimento amministrativo, con particolare riferimento all'Annulabilità del provvedimento, e all'Annullamento d'ufficio perché il P.d.C. è stato rilasciato sulla base di una rappresentazione del fabbricato rilevata in sede di sopralluogo falsa e che tale difformità rappresenta di per se un vizio di legittimità del titolo edilizio e costituisce ragione sufficiente a giustificarne l'annullamento, a prescindere se la non corretta rappresentazione del fabbricato sia frutto o meno di dolo da parte del tecnico (*Cons. di Stato, sez. IV n. 4619 del 27/08/2012*). In aggiunta si è provveduto:

1) *"alla valutazione del tempo trascorso"* (csd. *"tempo ragionevole"*)... la discordanza tra le dimensioni plano altimetriche rilevate sul posto del fabbricato con quelle riportate sulle tavole grafiche allegate ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Marigliano, è un evento *"oggettivamente rilevabile e rilevato"* in sede di sopralluogo esperito in data 01/04/2019 (*Cons. di Stato, sez. V n.3940 del 27/06/2018*);

2) *"alla valutazione - attuale e concreta - di prevalenti interessi pubblici da tutelare"* ...rilevabili non solo nella mera necessità di ripristino della legalità assertivamente violata ma anche nell'assicurare la salvaguardia della privata e pubblica incolumità e al ripristino della legalità, a fronte dell'uso a civile abitazione del fabbricato la cui idoneità statica non rispecchia l'attuale conformazione del fabbricato;

3) “*alla valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati*” ...in particolare l’interesse pubblico, nel caso in specie, si materializza nell’assicurare la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, mentre l’interesse privato si concretizza nell’utilizzo di un fabbricato a civile abitazione pur non avendo i requisiti di agibilità e, quindi, a vantaggio della parte.

RICHIAMATI gli artt.21-octies e 22-nonies della legge 241/90 e s.m.i.

VISTO il D.P.R. 380/01 e s.m.i.

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267/00

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quali motivazione del presente provvedimento: nell’illegittimità originaria dell’atto

Di annullare definitivamente il Permesso di Costruire in sanatoria n.10 del 29/12/2017 rilasciato ai sensi della legge 47/85 affetto sin dall’origine da vizi di legittimità o di merito, con efficacia ex tunc e del successivo Permesso di Costruire n.32 del 21/02/2018, per intervento straordinario di ampliamento in sopraelevazione entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, ai sensi dell’art.4, L.R. n.19/09 e s.m.i. (Piano Casa), entrambi in ditta Cerciello Giuseppe, riguardanti il fabbricato censito nel N.C.E.U. del comune di Marigliano al foglio di mappa 17, p.lla 222, sub 4, 5, 6, 8, 9 e 10.

DISPONE

- 1) La notifica del presente atto, per il tramite dell’Ufficio Messi, al sig. Cerciello Giuseppe nato a Marigliano il 20/05/1941 ed ivi residente alla via Nino Bixio civ.3.
- 2) La pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

RENDE NOTO

Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i. in quanto non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del visto di copertura finanziaria.

Che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere nei modi previsti per legge al T.A.R. Campania sez di Napoli o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell’atto o dalla piena conoscenza del medesimo.

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Sabato Esposito